



Università degli studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'**Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale**, nel seguito denominata *Università*, con sede legale in Cassino (FR), viale dell'Università - Rettorato Campus Folcara - C.F. 81006500607 e P.IVA 01730470604, in persona del legale rappresentante Rettore pro-tempore prof. Giovanni Betta, nato a Napoli il 05/01/1961, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Università, a ciò autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2019 p.to 6

E

L' **Istituto Comprensivo Colleferro 1** Cod. Mec. RMIC8C200B , nel seguito denominata *Istituzione scolastica*, con sede legale in Colleferro (RM) - Via B.Buozzi,43 - C.F. 95036980589 in persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Giuffrè

Nel seguito congiuntamente denominate *Parti*

PREMESSO

- che l'*Università* propone un continuo adeguamento e approfondimento dei metodi didattici anche attraverso diversificate attività di tirocinio, assunte quale momento formativo fondamentale nell'ambito dei differenti curricula di studi proposti dall'Ateneo;
- che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed in particolare gli articoli 5 e 13 che prevedono la definizione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti in materia, delle caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, delle modalità del loro svolgimento e delle prove di accesso ai medesimi corsi;
- che il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 definisce *Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.*
- che ai sensi dell'allegato B al DM 30 settembre 2011 l'ordinamento didattico del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno prevede, fra l'altro, un TIROCINIO di 300



Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

totali (Area professionalità Rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali ("dimensione operativa o tirocinio diretto" e "tirocinio indiretto")

- che le ore di tirocinio sono calcolate in 60' e non è previsto riconoscimento di crediti;
- che le attività di Tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su “progettualità” proposte dagli Atenei ovvero dalle istituzioni scolastiche e che le progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle istituzioni coinvolte nel processo.
- che il Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012 ha regolamentato la Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio.
- che il Decreto Ministeriale del 1 dicembre 2016 n. 948 ha definito la percentuale della quota di iscrizione da attribuire alle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio;
- che il Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2019 n.92 ha definito le Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione ed hanno forza di patto.

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti iscritti e frequentanti i Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno inseriti nell'offerta didattica *dell'Università*, presso l'*Istituzione scolastica*.

Art. 2

Per i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, il tirocinio svolto presso l'*Istituzione scolastica*, che si configura come corso di preparazione all'insegnamento e come completamento del percorso formativo, deve perseguire gli obiettivi didattici ed essere organizzato secondo quanto contenuto nel Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 ai sensi degli artt. 5 e 13 del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modifiche e/o integrazioni.

In particolare esso riguarda il tirocinio indiretto e diretto di 300 ore, pari a 12 crediti formativi, svolto presso le Istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor in collaborazione con il docente universitario così ripartito:



Università degli studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

Tabella 12 CFU			
Tirocinio diretto	150 ore		6 CFU
Tirocinio indiretto	Rielaborazione con il tutor coordinatore	50 ore	3 CFU
	Rielaborazione con il tutor dei tirocinanti	25 ore	
	T.I.C.*	75 ore	3 CFU
Totale	-	300 ore	12 FU

Il Tirocinio Diretto deve espletarsi in non meno di 5 mesi e viene effettuato presso l'*Istituzione Scolastica*, seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'istituzione stessa ai sensi della normativa vigente.

Per le attività di Tirocinio diretto il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'*Istituzione scolastica*, individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento sul sostegno così come previsto nel citato DM 30.09.2011 art.3, comma 2, lettera e.

Il Tirocinio indiretto comprende attività di supervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti di laboratori e dei tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso l'Ateneo e presso le sedi di tirocinio; tali attività riguardano:

- rielaborazione dell'esperienza professionale;
- rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale. Infine nelle attività di tirocinio indiretto è compresa un'attività pratica sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC);

Art. 3

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio sono fissati nei Progetti di tirocinio formativo dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

Art. 4

L'*Università* dà atto delle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'*Istituzione scolastica* e rientranti nel Progetto formativo.

Art. 5

L'*Istituzione scolastica* ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere all'*Università*, per ogni tirocinante, la valutazione sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento progressivo degli obiettivi;



Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

- a segnalare tempestivamente all'*Università* qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione.
- su richiesta dell'*Università*, ad indicare nominativi di docenti qualificati a cui affidare laboratori didattici, tramite formale incarico retribuito, da parte dell'*Università* stessa.

Art. 6

L'*Università* si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto di tirocinio formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor coordinatori, dei tutor dei tirocinanti e dei responsabili delle istituzioni scolastiche;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materie di igiene, sicurezza e salute vigenti nelle istituzioni scolastiche;

Art. 7

I rapporti che le Istituzioni scolastiche e l'*Università* intrattengono con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.

Art. 8

La realizzazione del tirocinio non comporta per le Istituzioni scolastiche e per l'*Università* alcun onere finanziario fatto salvo quanto previsto della normativa vigente relativamente alla corresponsione da parte dell'*Università* di una quota pari € 300,00 per ogni corsista dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

E, altresì, prevista una quota pari a € 100,00 a scuola per lo svolgimento del laboratorio TIC.

Art. 9

Le *Parti* si impegnano a garantire e ad applicare le condizioni di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i..

Art. 10

Le *Parti* si impegnano reciprocamente a trattare, custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i..

Le *Parti* dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'articolo 7 del decreto legislativo suddetto.



Università degli studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

Art. 11

Le *Parti* potranno recedere dalla presente Convenzione, con preavviso di sessanta giorni, da comunicarsi a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: *Università* protocollo@pec.unicas.it; *Istituzione scolastica* rmic8c200b@pec.istruzione.it.

Art. 12

La presente Convenzione ha la durata di sei anni a decorrere dalla data della stipula (controfirma digitale) ed è escluso il rinnovo tacito.

Alla scadenza potrà essere rinnovata almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni normative vigenti.

Art. 14

Le *Parti* concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in relazione alla presente Convenzione sarà di competenza del Foro di Cassino.

In ogni caso è escluso il ricorso all'arbitrato.

Art.15

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale- D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Per l'Istituzione Scolastica

il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Giuffrè

Per l'Università

il Rettore

Prof. Giovanni Betta